RGA online
Rivista Giurica dell' Ambiente

Numero 9 – Gennaio 2020

INTERVENTI DA ESEGUIRSI NELLA PARTE DI MARE A RIDOSSO DEL TERRITORIO COSTIERO VINCOLATO

DI RUGGERO TUMBIOLO

T.A.R. SARDEGNA, Sez. I – 14 ottobre 2019, n. 782 – *Pres.* D'Alessio, *Est.* Manca – Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico S.P. (avv.ti Daniela Muntoni e Carla Putzolu) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Avv. Stato) e Comune di San Vero Milis (n.c.)

Secondo il TAR Sardegna l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 è necessaria anche per gli interventi e i progetti di opere che devono eseguirsi nella parte del mare a ridosso del territorio costiero vincolato, anch'essi potenzialmente in grado di pregiudicare il mantenimento dei valori paesaggistici tutelati (nella fattispecie si trattava di realizzare un campo boe nello specchio acqueo prospiciente il territorio costiero vincolato).

L'associazione "ASD Circolo Nautico S.P.", titolare di una concessione demaniale marittima per l'occupazione temporanea di uno specchio acqueo da destinare a ormeggio di imbarcazioni in Comune di San Vero Milis (provincia di Oristano), aveva presentato una dichiarazione autocertificativa unica (DUAP) avente ad oggetto la realizzazione di un campo-boe per l'ormeggio di imbarcazioni in località "Su Pallosu".
Come si legge nella descrizione del fatto contenuta nella sentenza in esame, alla conferenza di servizi indetta per l'esame della DUAP erano stati acquisiti i pareri favorevoli dell'ufficio tecnico del Comune di San Vero Milis, della Capitaneria di Porto di Oristano, del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione, dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia del Demanio.
L'Ufficio Tutela Paesaggistica per le Province di Oristano e Medio Campidano della Regione aveva comunicato, invece, di non dover rilasciare alcuna autorizzazione paesaggistica, visto che l'intervento previsto non ricadeva all'interno di aree tutelate ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Tuttavia, la Soprintendenza per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e sud Sardegna aveva espresso, per quanto qui rileva, parere negativo sul progetto sotto il profilo della compatibilità con i valori paesaggistici, sul presupposto che l'area marina, e quindi lo specchio acqueo oggetto della concessione demaniale marittima, ricadessero nell'ambito della zona costiera del Sinis, tutelata con il D.M. 27 agosto 1980.
Il procedimento si è concluso conseguentemente con il rigetto dell'autorizzazione richiesta per via del parere negativo della Soprintendenza in relazione alla compatibilità paesaggistica dell'intervento.
A seguito del ricorso proposto dall'Associazione sportiva dilettantistica, il TAR Sardegna chiarisce che non è condivisibile l'affermazione secondo cui lo specchio acqueo prospiciente il territorio

costiero vincolato con il D.M. 27 agosto 1980, in cui dovrebbe essere realizzato il campo-boe della ricorrente, non sarebbe coinvolto nella tutela dei valori paesaggistici.
Secondo il TAR, in tal senso convergono sia argomenti di carattere testuale, basati sul contenuto, la descrizione e l'estensione del vincolo ministeriale, sia argomenti di natura teleologica e funzionale.
Sotto il primo profilo, il TAR rileva che nel decreto ministeriale impositivo del vincolo si giustifica il notevole interesse pubblico della zona costiera del Comune di San Vero Milis non solo perché essa rientra nel più ampio complesso naturalistico del Sinis, caratterizzato da «*un paesaggio spiccatamente desertico con lande spoglie all'interno e imponenti sistemi di dune altissime*», ma – in particolare – perché nel territorio costiero, in cui «*è presente un sistema di stagni di importanza rilevante*», sono presenti delle «*ampie spiagge bianchissime che si estendono a perdita d'occhio, insieme agli altri cordoni di sabbia che si estendono alle spalle*» e alle «*garighe costiere contornate dalla macchia mediterranea*».
Ad avviso del Giudice, l'eccezionale valore naturalistico del complesso territoriale costiero non può non estendersi anche allo spazio del mare prospiciente la costa, quantomeno nei limiti in cui la realizzazione di opere nello specchio acqueo possa compromettere lo specifico oggetto della tutela come descritto dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (norma in base alla quale, *ratione temporis*, il vincolo era stato apposto), come si evince anche dalla proposta formulata dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Oristano, allegata al decreto ministeriale di apposizione del vincolo paesaggistico.
Conclude, quindi, il TAR che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, contrariamente a quanto nella fattispecie ritenuto dalla ricorrente (e dalla stessa Regione), è necessaria anche per gli interventi e i progetti di opere che debbano eseguirsi nella parte del mare a ridosso del territorio costiero vincolato, anch'essi potenzialmente in grado di pregiudicare il mantenimento dei valori paesaggistici tutelati e segnatamente le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
La decisione aderisce a quella scuola di pensiero che ritiene necessario fare riferimento allo specifico vincolo e alle sue motivazioni, senza poter escludere a priori che il tratto di mare prospiciente il territorio vincolato paesaggisticamente possa rientrare anch'esso nella tutela.
Del resto, nel caso di bellezze panoramiche ovvero di punti di vista o di belvedere dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze, di cui all'art. 136, comma 1, lettera d), del d lgs. n. 42 del 2004, appare difficile negare che concorra a costituire la bellezza panoramica di insieme non solo la costa, ma anche il tratto di mare prospiciente e ciò anche se nell'atto di imposizione del vincolo paesaggistico non sia, in ipotesi, esplicitamente preso in considerazione il rapporto visivo tra la costa e il mare.
Non solo. Per effetto del c.d. "irradiamento del vincolo" il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo[1].
Più in generale, quando si parla di ambiente oggetto di tutela, come si evince anche dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, è la biosfera che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via; occorre, in altri termini, guardare all'ambiente come "sistema", considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico e astratto[2].
In conclusione, devono ritenersi idonei ad incidere sui valori paesaggistici presi in considerazione sia gli interventi sulla terra ferma specificatamente soggetta a tutela paesaggistica, sia quelli che si estendono verso il mare, sussistendo in entrambi i casi l'idoneità ad introdurre un effetto

modificativo e un possibile “vulnus” al quadro naturale e panoramico che caratterizza il bene protetto.

[1] In tal senso: TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 10 gennaio 2018 n. 16, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2018, 191, con nota di Paola Martino.
[2] In tal senso: Corte Costituzionale n. 378 del 2007.